

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO INVERNALE DI CARICAMENTO E SPARGIMENTO DEI CLORURI E DI SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018/2019 E 2019/2020 DA EFFETTUARSI SULL'AUTOSTRADA A5 AOSTA – TRAFORO DEL MONTE BIANCO E SUE PERTINENZE**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Raccordo Autostradale Valle D'Aosta S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione del *“servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero neve stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 da effettuarsi sull'autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco e sue pertinenze”*.

#### **1. PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 004/2018 del 16/03/2018, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero neve da eseguirsi lungo l'autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco e sue pertinenze.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Gian Paolo VALLI.

Il luogo di esecuzione del servizio è l'autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco e sue pertinenze.

#### **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

##### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Schema di Contratto;
- 4) Capitolato speciale servizio di sgombero neve e spargimento cloruri
- 5) Elenco Prezzi unitari a base di gara;
- 6) DUVRI;
- 7) Schema di Offerta Tecnica;
- 8) Schema di Offerta Economica;
- 9) Schema di Verifica offerta tecnica;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet <https://www.ravspa.it/bandi-di-gara/pubblicazione.htm>, all'interno dell'area: "Bandi di gara".

## 2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo Località Les Iles, cap 11010 Saint Pierre (Aosta) - Tel. 0165.922111 - Fax 0165.922209 - Indirizzo PEC: ravspa@pec.ravspa.it-, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.ravspa.it> almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

## 2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d'informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, avverranno preferibilmente mediante mezzi di comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice. A tal fine il concorrente indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o strumento analogo negli Stati membri, numero di fax, nonché il proprio domicilio eletto per le comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario, capogruppo ovvero al consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente s'intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il luogo di esecuzione del servizio è l'autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco e sue pertinenze.

CIG 7456687CC3

CPV: 90620000-9 Servizi di sgombero neve

NUTS: ITC20

Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell'appalto è il seguente:

**Tabella n. 3.1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Valore stimato a base di gara al netto dei costi DUVRI (€)	Costi per la riduzione delle interferenze (DUVRI) non soggetti a ribasso (€)
1	Servizi di sgombero neve	90620000-9	P	1.799.618,10	32.249,40
Importo totale a base di gara				1.831.867,50	

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

**L'importo a base di gara** si intende riferito all'intera durata contrattuale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze indicato nelle tabelle sopra riportate **non è soggetto a ribasso**.

L'appalto è autofinanziato.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari €702.240,00 calcolati sulla base del costo orario, comprensivo di spese generali ed utile d'impresa, dell'Elenco prezzi della Regione Autonoma Valle d'Aosta - anno 2017.

Considerato che ai fini della sicurezza della circolazione autostradale in condizioni meteorologiche avverse risulta essenziale garantire - per l'intera durata dell'appalto - la piena integrazione ed il coordinamento unitario delle attività oggetto del servizio, in quanto le interferenze esecutive tra diversi operatori economici rischiano concretamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto e così di incidere negativamente sulla sicurezza della circolazione, è necessario escludere la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali di cui all'art. 51 del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

##### **4.1. DURATA**

La durata dell'appalto è di 2 stagioni invernali (14 mesi), dal 15 ottobre 2018 al 15 maggio 2019 (7 mesi) e dal 15 ottobre 2019 al 15 maggio 2020 (7 mesi), decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto che sarà comunicata all'Appaltatore dal RUP, ovvero dal DEC entro 40 giorni dalla sottoscrizione del Contratto stesso.

##### **4.2. OPZIONI E RINNOVI**

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black-list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione** dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore

economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- b) Fatturato minimo complessivo** degli ultimi n. 3 esercizi finanziari pari a 2,0 volte l'importo a base di gara di cui alla tabella 3.1 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto per garantire la partecipazione alla presente procedura di concorrenti che abbiano una solidità finanziaria adeguata per svolgere il servizio in argomento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- c) Fatturato specifico minimo** complessivo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari almeno pari all'importo a base di gara di cui alla tabella 3.1 IVA esclusa.

Il settore di attività è il servizio di sgombero neve e spargimento dei cloruri.

Tale requisito è richiesto per qualificare operatori specializzati nel settore oggetto di gara

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- originale o copia conforme di una certificazione in formato digitale rilasciata dall'amministrazione/ente contraente/committente privato, nella quale si evinca l'oggetto delle prestazioni, l'importo e il periodo di esecuzione riferito ad uno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## **7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

- d) Esecuzione negli ultimi 3 anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio 2015-2017 (*fornitura "di punta"*) un servizio analogo (sgombero neve e trattamento antighiaccio - spargimento cloruri liquidi e/o solidi - eseguito su strade di tipo A e/o B ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del Codice della Strada) di importo minimo pari al 50% dell'importo a base di gara ovvero, in alternativa, di due servizi analoghi di importo non inferiore ciascuno al 30% dell'importo a base di gara.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copie dei contratti stipulati e relative fatture quietanzate nel periodo in argomento.

#### **7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato minimo complessivo di cui al **punto 7.2 lettera b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo per l'intero importo e ciascun partecipante dovrà possedere tali requisiti in proporzione alle quote di esecuzione e comunque in una percentuale non inferiore al 20%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico minimo di cui al **punto 7.2 lettera c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo per l'intero importo e ciascun partecipante dovrà

possedere tali requisiti in proporzione alle quote di esecuzione e comunque in una percentuale non inferiore al 20%. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lettera d)** (“fornitura di punta”) deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

## **7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lettera a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.**

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.



L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

**Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.**

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO.**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione del concorrente dalla gara**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a al 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad € 36.637,35 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Raccordo Autostradale Valle D'Aosta S.p.A. sul c/c n. IT42D0200805351000091805839 presso Unicredit SpA, indicando come causale il riferimento dell'appalto, ivi compreso il Codice CIG, o con assegno circolare;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sull'autostrada A5 Aosta- Traforo del Monte Bianco e relative pertinenze è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni feriali non prefestivi.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC [ravspa@pec.ravspa.it](mailto:ravspa@pec.ravspa.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inoltrata almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposta delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla**

**lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", di importo pari a € 140,00, e allegano la ricevuta ai documenti di gara. In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude il concorrente dalla procedura di gara**.

## **13. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

I concorrenti, ai sensi dell'art. 85 del Codice, presentano il documento di gara unico europeo, (DGUE) redatto in formato elettronico secondo le disposizioni del DPCM 13 novembre 2014, **su supporto informatico (cd o chiavetta USB) inserito all'interno della busta amministrativa**. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento o consorzio, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici costituenti il raggruppamento ovvero il consorzio un distinto DGUE contenente le informazioni richieste.

13.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante; al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; è sufficiente una sola

copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

- 13.2. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- 13.3. Devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- 13.4. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i..
- 13.5. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 13.6. Con riferimento al soccorso istruttorio in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda e del DGUE di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, verrà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso di tale termine, ovvero di mancata completa regolarizzazione secondo le modalità indicate, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 13.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

## **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ**

- 15.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, entro le **ore 12.00** del giorno **6 luglio 2018**, esclusivamente all'indirizzo: R.A.V. S.p.A, Loc. Les Iles snc – 11010 Saint Pierre - Aosta. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 15.2. È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, esclusi il sabato ed i prefestivi, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l'Ufficio Protocollo della stazione appaltante, sito in Loc. Les Iles snc – 11010 Saint Pierre - Aosta. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
- 15.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura **“Autostrada A5 Aosta – Traforo del Monte Bianco. Servizio invernale di caricamento e spargimento dei cloruri e di sgombero neve. Stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020. CIG 7456687CC3”**. Nel caso di concorrenti con idoneità

plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

15.4. Il plico, **a pena di esclusione**, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- “A - Documentazione amministrativa”;
- “B - Offerta Tecnica”;
- “C – Offerta Economica”.

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Per la disciplina delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	<b>100</b>

### 16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice, ove previsto.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
P1	Qualità dei mezzi messi a disposizione per il servizio neve	10	P1A	Vetustà dei mezzi a disposizione per il servizio	....	5	
			P1B	Potenza dei mezzi a disposizione per il servizio	....	5	



P2	Qualità ambientale	5			....	5	
P3	Esperienza operatori	25			....	25	
P4	Tempestività di esecuzione	20			....	20	
P5	Disponibilità e stoccaggio sali fondenti	10	P5A	Quantitativo di sali fondenti garantito presso l'area di stoccaggio del concorrente	....	5	
			P5B	Distanza dell'area di stoccaggio dei sali fondenti dal Posto Neve di Morgex del Committente	....	5	
	Totale	70			....	70	

## 16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, calcolato sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, le cui modalità di calcolo sono descritte al punto 16.4.

## 16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato sulla base del metodo dell'interpolazione lineare, le cui modalità di calcolo sono descritte al punto 16.4.

## 16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore con la finalità di attribuire, con adeguata ponderazione, a ciascun concorrente un punteggio in linea con i criteri prescelti e di seguito riportati.

### 16.4.1 P<sub>1</sub> – QUALITÀ DEI MEZZI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO NEVE (PUNTEGGIO MAX. P<sub>1MAX</sub> = 10):

Tale criterio premia il Concorrente che mette a disposizione, per le consistenze a base di gara, mezzi con prime immatricolazioni recenti e con potenze maggiori.

Il criterio è suddiviso nei seguenti due sotto-parametri:

P<sub>1A</sub> : Vetustà dei mezzi;

P<sub>1B</sub> : Potenza dei mezzi.

Il punteggio per il criterio P1 sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{1n} = P_{1An} + P_{1Bn}$$

dove:

<b>P<sub>1n</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>P<sub>1An</sub></b>	è il punteggio del concorrente attribuito (come da punto 16.4.1.1) per la vetustà dei mezzi
<b>P<sub>1Bn</sub></b>	è il punteggio del concorrente attribuito (come da punto 16.4.1.2) per la potenza dei mezzi

**16.4.1.1 P1A – VETUSTÀ DEI MEZZI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO NEVE (PUNTEGGIO MAX. P1AMAX = 5):**

Tale criterio premia il Concorrente che mette a disposizione, per le consistenze a base di gara, il quantitativo maggiore di mezzi con prime immatricolazioni recenti.

In sede di offerta dovrà essere esplicitata, per tutti i mezzi delle consistenze (ad eccezione dei mezzi di backup), la media degli anni di vetustà dei mezzi che saranno messi a disposizione. Ciascun Concorrente verrà valutato in relazione alla differenza tra il massimo consentito dal capitolato di 26 anni e la media degli anni di vetustà calcolata tra l'anno di pubblicazione del bando di gara meno l'anno di prima immatricolazione di ciascun mezzo, arrotondata alla seconda cifra decimale.

<b>Caratteristica del servizio</b>	<b>Elemento</b>	<b>Punteggio Max</b>
Immatricolazione inferiore a 26 anni	Media vetustà ≤ 26	5

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{1An} = \left( \frac{V_{1An}}{V_{1Amax}} \right) * P_{1Amax}$$

dove:

<b>P<sub>1An</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>V<sub>1An</sub></b>	è la differenza tra 26 anni e la media degli anni di vetustà dei mezzi dichiarati in sede di gara (anno pubblicazione bando meno anno di prima immatricolazione), del concorrente valutato
<b>V<sub>1Amax</sub></b>	è la differenza tra 26 anni e la media degli anni di vetustà dei mezzi dichiarati in sede di gara (anno pubblicazione bando meno anno di prima immatricolazione), del concorrente migliore tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P<sub>1Amax</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito alla vetustà dei mezzi, ossia 5 punti

Tutte le risorse che concorrono alla media della vetustà delle consistenze dovranno avere i dati del corrispondente mezzo con le caratteristiche di immatricolazione inferiori a 26 anni dall'anno di pubblicazione del bando.

16.4.1.2 P1B – POTENZA DEI MEZZI A DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO NEVE (PUNTEGGIO MAX. P1BMAX = 5):

Tale criterio premia il Concorrente che mette a disposizione, per le consistenze a base di gara, il quantitativo maggiore di mezzi con potenza più elevata (espressa in kw) rispetto ai valori minimi inseriti in Capitolato.

In sede di offerta dovrà essere dichiarata, per tutti i mezzi delle consistenze dettagliati di seguito (ad eccezione dei mezzi di backup), la media complessiva dei kw di potenza dei mezzi che saranno messi a disposizione (“6x4” e “4x4”). Ciascun Concorrente verrà valutato in relazione alla media delle potenze (espressa in kw), arrotondata alla seconda cifra decimale.

Caratteristica del servizio	Elemento	Punteggio Max
Media Potenza mezzi fissi e a chiamata (SOLO autocarri)	Potenza di ciascun mezzo: 6x4 > 250 kw 4x4 > 150 kw	5

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{1Bn} = \left( \frac{V_{1Bn}}{V_{1Bmax}} \right) * P_{1Bmax}$$

dove:

<b>P<sub>1Bn</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>V<sub>1Bn</sub></b>	è la media complessiva delle potenze dei mezzi fissi e a chiamata (SOLO autocarri) dichiarati in sede di gara dal concorrente valutato
<b>V<sub>1Bmax</sub></b>	è la media complessiva delle potenze dei mezzi fissi e a chiamata (SOLO autocarri) dichiarati in sede di gara dal concorrente migliore tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P<sub>1Bmax</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito alla potenza dei mezzi, ossia 5 punti

Tutti i mezzi (SOLO autocarri) proposti in sede di gara e che concorrono al computo della media dovranno avere una potenza > 250 kw nel caso di “mezzi 6x4” e > 150 kw nel caso di “mezzi 4x4”.

Il Concorrente dovrà predisporre una lista nella quale dichiarare la potenza dei mezzi (SOLO autocarri) offerti utilizzando il fac-simile dello schema di offerta tecnica allegato al presente documento.

16.4.2 P2 – DISPONIBILITÀ DI MEZZI PER IL SERVIZIO CON CLASSE AMBIENTALE DI CATEGORIA SUPERIORE (PUNTEGGIO MAX. P2MAX = 5):

Tale criterio premia il Concorrente che mette a disposizione, per le consistenze a base di gara, il maggior numero di mezzi (solo autocarri) con classe ambientale di categoria superiore.

Ciascun concorrente dovrà esplicitare in sede di offerta la media, arrotondata alla prima cifra decimale, delle categorie di classe ambientali dei mezzi offerti considerando il seguente punteggio per ciascuna classe (Euro 0=0; Euro 1=1; Euro 2=2 etc.). Il criterio viene valutato per il totale delle consistenze (ad eccezione dei mezzi di backup).

Caratteristica del servizio	Elemento premiante	Punteggio Max.
Categoria della classe ambientale	Media delle categorie delle classi ambientali dei mezzi offerti (SOLO autocarri)	5

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{2n} = \left( \frac{V_{2n}}{V_{2max}} \right) * P_{2max}$$

dove:

<b>P<sub>2n</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>V<sub>2n</sub></b>	è la media delle categorie delle classi ambientali di tutti i mezzi offerti (SOLO autocarri), del concorrente valutato
<b>V<sub>2max</sub></b>	è la media, arrotondata all'unità superiore, delle categorie delle classi ambientali di tutti i mezzi offerti (SOLO autocarri), del migliore offerente tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P<sub>2max</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito alla Categoria della classe ambientale, ossia 5 punti

Tutte le risorse delle consistenze dovranno avere i dati richiesti del corrispondente mezzo (SOLO autocarri) con le caratteristiche della classe ambientale, **pena esclusione dalla gara**.

Il Concorrente dovrà predisporre una lista nella quale dichiarare la classe ambientale dei mezzi offerti utilizzando il fac-simile dello schema di offerta tecnica allegato al presente documento.

#### 16.4.3 P3 –ESPERIENZA OPERATORI (PUNTEGGIO MAX. P3MAX = 25):

Tale criterio premia il concorrente che mette a disposizione il maggior numero di operatori con esperienza che hanno già svolto la tipologia di servizio richiesto dalla gara su strade di classe A e B di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del Codice della strada, per almeno 3 stagioni invernali nelle ultime 5.

In sede di offerta dovrà essere esplicitato il numero di operatori con esperienza che hanno svolto la tipologia di servizio richiesto dalla gara su strade di classe A e B, per almeno tre stagioni invernali nelle ultime 5.

Ciascun concorrente verrà valutato con il rapporto tra il numero di operatori con esperienza messi a disposizione e dichiarati in sede di gara ed il numero delle consistenze a base di gara (tutti i mezzi previsti, esclusi mezzi di backup).

Caratteristica del servizio	Elemento premiante	Punteggio Max.
Operatori con esperienza	$0,7 \leq (N. \text{ operatori con esperienza} / N. \text{ consistenze})$	25

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{3n} = \left( \frac{V_{3n}}{V_{3max}} \right) * P_{3max}$$

dove:

<b>P3<sub>n</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>V3<sub>n</sub></b>	è il rapporto tra il numero di operatori con esperienza messi a disposizione e dichiarati in sede di gara ed il numero delle consistenze a base di gara del concorrente valutato
<b>V3<sub>max</sub></b>	è il rapporto tra il maggior numero di operatori con esperienza messi a disposizione e dichiarati in sede di gara ed il numero delle consistenze poste a base di gara del miglior offerente tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P3<sub>max</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito per gli operatori con esperienza a disposizione, ossia 25 punti

**N.B.:** otterranno punteggi solo i Concorrenti con un rapporto tra il numero di operatori con esperienza ed il numero delle consistenze poste a base di gara del lotto superiore a 0,7.

Il Concorrente dovrà predisporre una lista nella quale dichiarare i nominativi degli operatori con esperienza offerti utilizzando il fac-simile dello schema di offerta tecnica allegato al presente documento.

#### 16.4.4 P4 – RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONVOCAZIONE (PUNTEGGIO MAX. P4MAX = 20):

Tale criterio premia il Concorrente che si impegna a garantire il pronto ad operare in un tempo inferiore a quello massimo prescritto per le specifiche tipologie di risorsa. I tempi offerti saranno i nuovi tempi contrattuali e su di essi la Stazione Appaltante calcolerà le penali contrattualmente previste. La riduzione dei tempi di convocazione interessa entrambe le tipologie (mezzi fissi e mezzi a chiamata) e si intende applicata alla totalità delle risorse (esclusi i mezzi di backup).

Caratteristica del servizio	Elemento	Punteggio Max.
Tempo di convocazione mezzi fissi e a chiamata	tempo offerto ≤ 45'	20

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{4n} = \left( \frac{V_{4n}}{V_{4max}} \right) * P_{4max}$$

dove:

<b>P4<sub>n</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame;
<b>V4<sub>n</sub></b>	è la sommatoria dei minuti (solo multipli di 5') di riduzione proposta in sede di offerta del concorrente valutato (valore massimo ammesso 20')
<b>V4<sub>max</sub></b>	è la sommatoria dei minuti (solo multipli di 5') di riduzione proposta in sede di offerta della migliore offerta tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P4<sub>max</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito per la riduzione tempi di convocazione, ossia 20 punti

**N.B.:** sommatorie dei minuti (solo multipli di 5') di riduzioni dei tempi proposte in sede di offerta (V4n) superiori a 20' sono poste uguali a 20' (V4n = 20).

Il Concorrente dovrà dichiarare il tempo offerto utilizzando il fac-simile dello schema di offerta tecnica allegato al presente documento.

#### 16.4.5 P5 – STOCCAGGIO DEI SALI FONDENTI (PUNTEGGIO MAX. P1MAX = 10):

Tale criterio premia il Concorrente che garantisce, continuativamente per l'intera durata della stagione invernale, la pronta disponibilità di almeno 300 tonnellate di sali fondenti (salgemma), di cui all'art. B.1.13 dell'Elenco Prezzi, stoccate presso proprie aree coperte ubicate entro una distanza massima di 50 km dal Posto Neve di St. Pierre ovvero di Morgex della Stazione appaltante.

Il criterio è suddiviso nei seguenti due sotto-parametri:

P5A : tonnellate di salgemma stoccate;

P5B : distanza dello stoccaggio dal Posto Neve di Morgex.

Il punteggio per il criterio P5 sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P5n = P5An + P5Bn$$

dove:

<b>P5<sub>n</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>P5<sub>An</sub></b>	è il punteggio del concorrente attribuito (come da punto 16.4.5.1) per le quantità di salgemma stoccato
<b>P5<sub>Bn</sub></b>	è il punteggio del concorrente attribuito (come da punto 16.4.5.2) per la distanza dello stoccaggio dal Posto Neve di St. Pierre ovvero di Morgex

**N.B.:** nel caso che uno dei punteggi sotto-parametri P5An ovvero P5Bn attribuiti al Concorrente risulti uguale o inferiore a 0 (zero) il punteggio complessivo del Concorrente per il criterio sarà posto uguale a zero (P5n = 0)

##### 16.4.5.1 P5A – QUANTITATIVO STOCCATO DI SALGEMMA (PUNTEGGIO MAX. P5AMAX = 5):

Tale criterio premia il Concorrente che mette a disposizione il quantitativo maggiore di sali fondenti sfusi (salgemma) stoccato presso proprie aree coperte, continuativamente per l'intera durata della stagione invernale.

Caratteristica del servizio	Elemento	Punteggio Max
Quantità di stoccaggio di sali fondenti (salgemma) presso aree coperte	Tonnellate di salgemma	5

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{1An} = \frac{V_{5An} - 300}{V_{5Amax} - 300} * P_{5Amax}$$

dove:

<b>P5<sub>An</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
------------------------	--

<b>V5<sub>An</sub></b>	è il quantitativo, espresso in tonnellate intere, di salgemma sfuso stoccato presso proprie aree coperte che offre il concorrente
<b>V5<sub>Amax</sub></b>	è il quantitativo, espresso in tonnellate intere, di salgemma sfuso stoccato presso aree coperte che offre il concorrente migliore tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P5<sub>Amax</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito al quantitativo di stoccaggio di salgemma presso aree coperte, ossia 5 punti

**N.B.:** quantitativi di stoccaggio offerti superiori a 1.000 tonnellate verranno considerati pari a = 1.000 tonnellate (V5<sub>An</sub> = 1.000).

Lo stoccaggio offerto deve essere garantito dal Concorrente continuativamente per l'intera durata delle stagioni invernali previste dal contratto. I Sali fondenti (salgemma sfuso da piazzale) devono **essere accettati dalla Stazione appaltante** ed avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

- l'aspetto fisico del prodotto si deve presentare sotto forma granulare, incolore e trasparente, con una densità di 2,16 g/cm<sup>3</sup> ed un peso specifico di 1.100/1.300 kg/m<sup>3</sup>.
- la temperatura di congelamento teorica deve essere inferiore a -21°C con soluzione al 23,3% di NaCl e deve consentire lo scioglimento del ghiaccio, in tempi rapidi, con temperature di -5/-6 °C.
- la quantità di NaCl sul secco non deve essere inferiore al 98% del prodotto già trattato, mentre il residuo insolubile in acqua non deve essere superiore allo 1%.
- l'umidità del prodotto non deve essere superiore allo 1%.
- l'additivo antiammassante dovrà essere costituito da ferrocianuro di potassio con quantitativi minimi di 100 parti per milione

Il Concorrente dovrà dichiarare il quantitativo di stoccaggio offerto utilizzando il fac-simile dello schema di offerta tecnica allegato al presente documento.

**16.4.5.2 P5B – DISTANZA MINIMA DELLE AREE DI STOCCAGGIO COPERTE DAL POSTO NEVE DI ST. PIERRE OVVERO DI MORSEX (PUNTEGGIO MAX. P5BMAX = 5):**

Tale criterio premia il Concorrente che mette a disposizione, per lo stoccaggio dei Sali fondenti sfusi (salgemma) di cui al precedente punto 15.4.5.1, le proprie aree coperte più vicine al Posto Neve di St. Pierre ovvero di Morgex della Stazione appaltante.

<b>Caratteristica del servizio</b>	<b>Elemento</b>	<b>Punteggio Max</b>
Aree coperte di stoccaggio di sali fondenti (salgemma) del concorrente	Distanza minima dal Posto Neve di St. Pierre o di Morgex <= 50 km	5

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P_{5Bn} = \frac{50 - V_{5Bn}}{50 - V_{5Bmax}} * P_{5Bmax}$$

dove:

<b>P<sub>5Bn</sub></b>	è il punteggio da attribuire al concorrente in esame
<b>V<sub>5Bn</sub></b>	è la distanza minore, espressa in km interi, delle aree coperte in disponibilità del concorrente per lo stoccaggio dei Sali fondenti sfusi (salgemma) dal Posto Neve di St. Pierre ovvero di Morgex della Stazione appaltante.
<b>V<sub>5Bmax</sub></b>	è la distanza minore, espressa in km interi, offerta in sede di gara dal concorrente migliore tra tutti i concorrenti ammessi alla gara
<b>P<sub>5Bmax</sub></b>	è il punteggio massimo attribuito alla distanza minore delle aree di stoccaggio coperte, ossia 5 punti

**N.B.:** non verranno considerate distanze offerte superiori a 50 km (V<sub>5Bn</sub> = 0).

Il Concorrente dovrà dichiarare la distanza minore offerta delle proprie aree di stoccaggio coperto dal Posto Neve di St. Pierre ovvero di Morgex utilizzando il fac-simile dello schema di offerta tecnica allegato al presente documento.

## 17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

### 17.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



- b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale sottoscritta della procura attestante i poteri di firma del sottoscrittore oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dichiarazione sostitutiva sottoscritta resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## **17.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito del Ministero stesso secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega i seguenti documenti:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;  
**In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Il concorrente inoltre allega, ad integrazione del DGUE, una dichiarazione sottoscritta in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 16 n. 1 del presente Disciplinare.

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale..

## **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **Al DGUE deve essere allegata, a pena di esclusione:**

- la dichiarazione con cui il concorrente attesta se nell'anno antecedente la data della lettera di invito vi siano stati o meno soggetti cessati dalle cariche societarie ivi indicate. **La dichiarazione dovrà essere resa esplicitamente anche se negativa.**

## **17.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **17.3.1. Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni sottoscritte, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile al seguente indirizzo <http://www.ravspa.it/> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

**Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme in formato digitale dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

**Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. dichiara di aver preso visione dei luoghi oppure ed allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA , indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e relativa indicazione del Tribunale che ha emesso il provvedimento stesso, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

### **17.3.2. Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

13. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

### **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice**

15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

### **17.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 17.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata

come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 17.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”**

La busta “**B – Offerta tecnica**” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) Documentazione prevista al precedente paragrafo 16 “Criterio di Aggiudicazione”.
- b) “Schema di Offerta Tecnica” (allegato al presente disciplinare) compilato in tutte le sue parti in relazione ai requisiti tecnici richiesti nei punti di cui al paragrafo 16 “Criterio di Aggiudicazione”.
- c) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti, laddove il concorrente lo reputi necessario;

La relazione di cui al punto c), facoltativa e a cura del concorrente, contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 16.1, eventuali elementi utili alla valutazione dell'offerta che il concorrente intende specificare.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di cui al punto 3.

## **19. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”**

La busta “**C – Offerta economica**” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) **ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, sul valore stimato a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il ribasso proposto sarà applicato anche all'elenco prezzi posto a base di gara. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione di cui ai paragrafi 13.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

In caso di discordanza tra quanto espresso in cifre e in lettere, la prevalenza è attribuita all'espressione più conveniente per Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.

Nella stessa busta "C – Offerta economica" il concorrente ha facoltà di inserire tutta la documentazione che ritenga utile a giustificare l'eventuale anomalia, così come calcolata ai sensi dell'art. 97 del Codice.

L'eventuale presentazione di tale documentazione sarà considerata dalla Stazione appaltante quale elemento a riprova della serietà dell'offerta economica, nonché indizio utile a ritenere maggiormente attendibili le giustificazioni portate a sostegno della congruità dell'offerta stessa nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia, qualora lo stesso si renda necessario.

La documentazione allegata dovrà riportare ogni elemento utile per giustificare il ribasso offerto in sede di gara, secondo quanto disposto dall'art. 97 commi 4, 5 e 6 del Codice (solo a titolo di esempio: C.C.N.L. applicato, economie del processo di fabbricazione del prodotto, condizioni eccezionalmente favorevoli di cui si dispone, ecc.). Essa dovrà esser sottoscritta dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta economica.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di richiedere per iscritto al soggetto offerente ulteriore documentazione a comprova della verifica di congruità qualora quanto allegato in sede di offerta non fosse ritenuto sufficiente a giustificare il ribasso formulato, nel pieno rispetto di quanto sancito dall'art. 97 comma 5 del Codice.

## **20. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del contratto avverrà con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i – Codice dei contratti pubblici.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **10 luglio 2018** alle ore **10:30** presso **R.A.V. SpA - Località Les Iles snc – 11010 Saint Pierre (AO)** vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso sul sito <https://www.ravspa.it/bandi-di-gara/> almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di avviso sul sito <https://www.ravspa.it/bandi-di-gara/> almeno due giorni prima della data fissata.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**



Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, per comprovare i requisiti tecnici dichiarati in fase di gara, la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di consegnare, entro 15 giorni naturali e consecutivi, **pena l'esclusione dalla gara**, lo "Schema di Verifica dell'Offerta tecnica" debitamente compilato e sottoscritto allegando inoltre la seguente documentazione:

- i. Per comprovare quanto dichiarato per i punti **16.4.1** e **16.4.2**:
  - a. Nel caso di mezzi in possesso diretto: libretto di circolazione o documento unico di ciascun mezzo di proprietà dell'Impresa/Consorzio/ATI, dell'eventuale subappaltatore o dell'eventuale nolo a caldo;
  - b. Nel caso di mezzi non in possesso dell'Impresa/Consorzio/ATI: contratto preliminare (firmato digitalmente tra le Parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) per almeno 2 stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020 tra l'Impresa/Consorzio/ATI ed il "noleggiatore" ovvero il concessionario per il noleggio o l'acquisto dei mezzi, con allegato libretto di circolazione o documento unico di ciascun mezzo.

- ii. Per comprovare quanto dichiarato per il punto **16.4.3**: una dichiarazione del/dei committenti dalla quale risulti che l'operatore o l'elenco degli operatori interessati hanno effettuato attività di sgombrò neve e spargimento cloruri su strade di categoria A e/o B per almeno 3 delle ultime 5 stagioni invernali. La dichiarazione dovrà essere completata con gli estremi contrattuali (importo, data di stipula, durata e località/tratta stradale di esecuzione) e la ragione sociale della/delle Stazioni Appaltanti. Dovrà inoltre essere debitamente compilata la tabella C riportata sullo "Schema di Verifica dell'Offerta tecnica".
- iii. Per comprovare quanto dichiarato per il punto **16.4.4**: per ciascuna risorsa relativa alle consistenze, si dovrà presentare una relazione che dimostri:
  - a. Per i mezzi fissi e a chiamata: che le distanze stradali dal luogo di partenza degli operatori al luogo di raduno più vicino (Posto Neve di St. Pierre o di Morgex) non sia superiore:
    - a 36 km per tempi di 45'
    - a 32 km per tempi di 40'
    - a 28 km per tempi di 35'
    - a 24 km per tempi di 30'
    - a 20 km per tempi di 25'

La relazione dovrà contenere tutti gli elementi atti a dimostrare l'effettiva percorrenza degli operatori e dei mezzi per il raggiungimento del luogo di raduno più vicino (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: percorsi, etc.).

- iv. Per comprovare quanto dichiarato per i punti **16.4.5** il concorrente dovrà presentare:
  - a. Nel caso di strutture in possesso diretto: visura catastale con planimetrie e estratto di mappa ovvero documentazione equipollente atta a dimostrarne il titolo di possesso, le caratteristiche dimensionali e costruttive e l'ubicazione;
  - b. Nel caso di strutture non in possesso dell'Impresa/Consorzio/ATI: visura catastale con planimetrie e estratto di mappa ovvero documentazione equipollente atta a dimostrarne il titolo di possesso, le caratteristiche dimensionali e costruttive e l'ubicazione, contratto preliminare di locazione ovvero di comodato d'uso (firmato digitalmente tra le Parti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) per almeno 2 anni tra l'Impresa/Consorzio/ATI ed il locatore ovvero il concessionario per il noleggio o l'acquisto dei mezzi, con allegato libretto di circolazione o documento unico di ciascun mezzo.

Lo "Schema di Verifica dell'Offerta tecnica", **pena l'esclusione dalla gara**, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; in caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede inoltre al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

**In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.** La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017

n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.800,00 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro *di Aosta*, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

### **24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

R.A.V. - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.p.A.

L'Amministratore Delegato

***Vito Joseph ZAPPALA'***